

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tra il signor Aste Antonio , il quale interviene in nome e per conto del Comune di Carloforte, nella qualità di Responsabile della Area Amministrativa, codice fiscale n. 81002450922

E

L'Ing. FRANCO LEONI nato a Carloforte il 03/10/1951 codice fiscale LNEFNC51R03B789Z

PREMESSO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 19/12/2007, dichiarata immediatamente esecutiva a norma di legge, è stato costituito un ufficio posto alle dirette dipendenze degli organi politici dell'Ente, con compiti di ausilio, collaborazione e supporto al Sindaco, Presidente del Consiglio, e Giunta comunale, intesi a conseguire l'esercizio delle attribuzioni di indirizzo e controllo attribuite al Sindaco dalla legge;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 07/10/2009, esecutiva a norma di legge, per sopraggiunte esigenze, si è provveduto ad integrare la costituzione del predetto ufficio, con la figura di un ingegnere con il compito di curare l'attività di programmazione, in particolare delle Opere Pubbliche e che possa coordinarsi nei rapporti con la Regione e con gli Enti finanziatori;

Che per tale ufficio, è stato stabilito che il posto venga ricoperto attraverso un collaboratore esterno, ai sensi dell'art. 20 bis co.2° lett. c) del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, scelto direttamente e discrezionalmente dal Sindaco mediante chiamata diretta ed assunto mediante contratto co.co.pro.;

Che, col medesimo atto citato è stato disposto che la scelta del collaboratore avvenga previa pubblicazione di avviso inteso alla raccolta di manifestazione di interesse da parte di soggetti muniti di Laurea in ingegneria e in possesso di idonee

conoscenze informatiche necessarie all'espletamento dei compiti attribuiti a tale figura professionale;

CHE il Sindaco con Decreto Sindacale n.12 del 26/10/2009, sulla base dell'idoneità curricolare e motivazionale di tutti gli aspiranti all'incarico, considerato il rapporto intuito - personae che deve legare l'Organo Politico al relativo ufficio di supporto, ha individuato l'Ing. FRANCO LEONI nato a Carloforte il 03/10/1951, quale candidato cui conferire l'incarico di collaboratore "Ingegnere" per integrare l'attività dell'Ufficio a supporto degli organi politici;

Che , infatti , con determinazione del Responsabile Area Amministrativa del 18/12/2009 n. 945 si è disposto di a conferire all'Ing. FRANCO LEONI, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa intesa alla collaborazione con gli organi politici;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

art. 1

il Comune di Carloforte, come sopra indicato e rappresentato, conferisce all'Ing. FRANCO LEONI, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa intesa alla collaborazione con gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo esclusa ogni diretta, specifica competenza gestionale;

art.2

Il collaboratore , durante il periodo di collaborazione, dovrà assicurare la collaborazione con gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo esclusa ogni diretta, specifica competenza gestionale;

art.3

Il lavoratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma fornendo la propria professionalità, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza, salvo il necessario coordinamento con gli organi politici dell'Ente;

art.4

Il datore di lavoro committente, come sopra indicato e rappresentato non eserciterà nei confronti del lavoratore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato;

art.5

Le parti convengono, nel rispetto dei principi propri del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di valutare periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto;

art.6

La durata del rapporto di collaborazione è discrezione del Sindaco, avrà la durata di anni 2 (due) e non può eccedere il mandato dello stesso. Tale rapporto, in ogni caso , è risolto di diritto decorsi i trenta giorni dalla cessazione del mandato di quest'ultimo per una qualsiasi causa ;

art.7

Il compenso è fissato in euro 31.000,00 annui, lordi ed onnicomprensivi. Tale importo è corrisposto a cadenza mensile.

Le parti convengono sul fatto che il compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell'art. 63 del D. L.vo n. 276/2003 il quale afferma che lo stesso tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e che è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro.

Per quel che concerne la disciplina dei rimborsi spese (se sostenute) vanno presentate le note giustificative: se il collaboratore utilizza mezzi propri di spostamento finalizzati all'espletamento dell'incarico ricevuto, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base di un quinto del costo della benzina;

art.8

Il collaboratore si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del datore di lavoro come sopra indicato e rappresentato;

art. 9

Per quel che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio si richiamano integralmente i contenuti dell'art. 66 del D. L.vo n. 276/2003, per cui in tali eventualità la misura del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotta in base ai giorni di sospensione del rapporto dovuta ai suddetti eventi ;

art.10

Il datore di lavoro (committente) come sopra indicato e rappresentato comunica al lavoratore le (eventuali) misure per la tutela della salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dall'art. 66, comma 4, del D. L.vo n. 276/2003;

art.11

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto prima della scadenza ed anche prima del raggiungimento del risultato, salvo solo l'obbligo del preavviso di gg. 30 .

Il recesso potrà avvenire, senza preavviso, per giusta causa o secondo le diverse modalità o causali.

Il mancato preavviso è sanzionato col la penale pari ad un dodicesimo del corrispettivo annuo.

art.12

Il lavoratore autorizza il datore di lavoro committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto;

art.13

Per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell'art. 409 cpc, anche per quel che concerne la competenza territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto

Carloforte,

II RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Aste Antonio

—

II COLLABORATORE

Ing. Franco Leoni

—